

REGOLAMENTO CONTRATTI DI LAVORO SPORTIVO PER ATLETI E TESSERATI 2024/25



Sommario

PREMESSA	3
1 – RAPPORTI DI LAVORO SPORTIVO	3
2 – CONTRATTI TRA SOCIETA' SPORTIVE E TESSERATI	3
3 - DEPOSITO DEI CONTRATTI IN FEDERAZIONE	3
4 – ACCORDI IN CONTRASTO CON LE NORME FEDERALI.....	4
5 – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO SPORTIVO CON ATLETI	4
6 – NORME GENERALI SUI TRASFERIMENTI E SULLE CESSIONI DI CONTRATTO ...	5
7 – TRASFERIMENTO DEFINITIVO	5
8 -TRASFERIMENTO TEMPORANEO (PRESTITO)	6
9 - NORMA FINALE E TRANSITORIA	6

PREMESSA

Il presente regolamento federale è redatto allo scopo di disciplinare il trattamento degli atleti e delle altre figure federali, che stipulano un contratto di lavoratore sportivo.

1 – RAPPORTI DI LAVORO SPORTIVO

1. Gli atleti possono instaurare rapporti di lavoro sportivo sotto forma di contratti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, nonché svolgere prestazioni sportive come volontari, secondo le prescrizioni di legge. Il contratto di lavoro sportivo deve essere stipulato quando ricorrono i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021.

2. I contratti di lavoro sportivo possono avere una durata, complessivamente intesa, non superiore alle cinque stagioni sportive, con le forme e modalità previste dalle presenti norme nel rispetto delle disposizioni legislative in materia.

3. Qualora si intenda stipulare un contratto di lavoro sportivo questo deve essere contestuale alla procedura di tesseramento, e dovrà rispettare le date di inizio e fine della stagione sportiva federale. Al fine della definizione dei contratti la stagione sportiva è la seguente:

- dal 1/8 al 31/7 dell'anno successivo per il settore Hockey.
- dal 1/10 al 30/9 dell'anno successivo per i settori Artistico e Action.

2 – CONTRATTI TRA SOCIETÀ SPORTIVE E TESSERATI

1. I contratti di lavoro sportivo che regolano i rapporti economici e normativi tra le società e gli atleti o gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici, devono essere conformi a quelli "tipo" redatti su appositi moduli forniti dalla Federazione.

2. L'atleta, che ha eventualmente sottoscritto un contratto con una società della durata inferiore alla stagione agonistica rimarrà, comunque, vincolato fino al termine della stagione sportiva, mentre gli aspetti di carattere civilistico connessi al contratto saranno attinenti esclusivamente al rapporto atleta/società.

3. Non sono ammessi rinnovi taciti dei contratti che dovranno, quindi, essere nuovamente stipulati in accordo fra le parti al termine della durata.

3 - DEPOSITO DEI CONTRATTI IN FEDERAZIONE

1. I contratti stipulati devono essere depositati in Federazione, tramite l'inserimento nell'area documentale dell'applicativo di tesseramento entro 7 giorni dalla sottoscrizione con le modalità previste annualmente dal Consiglio Federale.

2. Il deposito dei suddetti contratti deve essere effettuata a cura della società sportiva con contestuale comunicazione scritta al tesserato dell'avvenuto deposito.

3. Qualora la società sportiva non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dall'atleta/tesserato entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. In questo caso l'atleta/tesserato provvederà tramite mail pec all'indirizzo

tesseramento@pec.fisr.it .

4. In caso di contratti di durata pluri-stagionale per gli atleti la Federazione provvederà automaticamente al rinnovo del tesseramento per tutte le stagioni sportive di durata del contratto.

5. In caso di interruzione del contratto per qualsiasi motivo la società sportiva è tenuta a darne tempestiva comunicazione alla Federazione.

6. Nel contratto può essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto, insorte fra la società sportiva e lo sportivo, sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo in cui questi dovranno essere nominati.

7. Qualora la costituzione del primo contratto di lavoro sportivo interessi gli atleti che compiranno i 25 anni (o meno) nella stagione sportiva di costituzione del contratto, è dovuto, dalla società sportiva che sottoscrive il contratto, il premio di formazione tecnica a favore delle società sportive di precedente tesseramento. Il periodo dell'attività formativa è compreso tra la stagione in cui l'atleta compie 13 anni e la stagione in cui l'atleta compie 18 anni (comprese).

4 – ACCORDI IN CONTRASTO CON LE NORME FEDERALI

1. Sono vietati:

a) gli accordi tra società sportive e tesserati che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale;

b) la corresponsione da parte della società sportive a propri tesserati, a qualsiasi titolo, di compensi o premi od indennità superiori a quelli pattuiti nel contratto od eventuali sue modificazioni, purché ritualmente depositato nelle forme previste.

2. Per violazione ai divieti di cui al precedente comma, le società sportive ed i loro legali rappresentanti, anche se abbiano omesso la vigilanza necessaria ad impedire le violazioni stesse, nonché i tesserati sono passibili delle sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia.

5 – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO SPORTIVO CON ATLETI

1. La risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo con gli atleti determina la cessazione del tesseramento dal giorno in cui la Segreteria Generale e i competenti uffici Federali ne prendono atto ufficialmente.

2. La risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto e dalle norme federali.

3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante dalla documentazione depositata presso la Federazione, l'atleta può tesserarsi per altra Società unicamente nel rispetto dei Regolamenti federali.

4. I contratti di lavoro sportivo con gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici si risolvono in caso di dimissioni dell'allenatore/allenatrice e del preparatore atletico.

6 – NORME GENERALI SUI TRASFERIMENTI E SULLE CESSIONI DI CONTRATTO

1. Il trasferimento dell'atleta può essere a titolo temporaneo (prestito) o definitivo.
2. L'accordo per il trasferimento o la cessione di contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dall' atleta e, se questi è minore di età, anche da chi esercita a responsabilità genitoriale.
3. Sono nulle ad ogni effetto le clausole comunque in contrasto con le norme federali relative ai trasferimenti degli atleti ed alle cessioni di contratto.
4. La FISR cura le variazioni di tesseramento conseguenti all'accordo di cui ai commi precedenti.
5. Nel caso di controversia sul trasferimento o sulla cessione di contratto per tutta la durata della stessa e fino a decisione non più soggetta ad impugnazione, la società sportiva cedente è tenuta all'adempimento delle obbligazioni economiche nei confronti dell'atleta, con eventuale diritto di rivalsa nei confronti della società cessionaria.

7 – TRASFERIMENTO DEFINITIVO

1. In caso di contratto di lavoro sportivo il trasferimento definitivo si attua mediante la cessione del contratto di lavoro sportivo stipulato dall' atleta a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. In mancanza di tale possibilità di subentro, il trasferimento comporta la risoluzione del contratto tra l'atleta e la società cedente.
2. La cessione del contratto stipulato con un atleta è ammessa solo a condizione che questi vi consenta per iscritto. Qualora l'atleta non abbia compiuto il 18° anno di età, la richiesta deve essere sottoscritta anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.
3. L'accordo di trasferimento o la cessione del contratto di un atleta devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità, mediante utilizzazione di moduli predisposti dalla FISR e deve essere effettuata attraverso la modalità telematica.
4. L'operazione telematica del trasferimento deve essere completata tramite il deposito del documento di trasferimento o di cessione di contratto con le modalità stabilite dal punto 2.
5. L'accordo depositato secondo le precedenti disposizioni è l'unico idoneo alla variazione di tesseramento dell'atleta per trasferimento o cessione di contratto. Le pattuizioni non risultanti dall'accordo sono nulle ed inefficaci.
6. La cessione del contratto, a titolo definitivo, ed il conseguente trasferimento degli atleti può avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale.

7. Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con il contratto ceduto.

8 -TRASFERIMENTO TEMPORANEO (prestito)

1. Per le sole discipline dell'hockey, in caso di contratto di lavoro sportivo è possibile il prestito dell'atleta, mediante il quale la società autorizza lo stesso a tesserarsi con altro associato per rendere in via temporanea le prestazioni sportive allo stesso. Il prestito ha una durata massima di una stagione sportiva ed è possibile anche la cessione in prestito, per la sola annualità in corso di svolgimento del contratto.

2. L'accordo di trasferimento temporaneo devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità, mediante utilizzazione di moduli predisposti dalla FISR. e deve essere effettuata tramite la modalità telematica.

3. L'operazione telematica del trasferimento temporaneo deve essere completata tramite il deposito del documento di trasferimento o di cessione di contratto con le modalità stabilite dal punto 2. Detto documento dovrà prevedere una dichiarazione, su carta intestata della società sportiva a firma del Presidente, nella quale si specifica chi ottempererà alle clausole contenute nel contratto originario redatto o comunicando le eventuali modifiche intervenute negli accordi fra le parti.

4. L'associato con cui l'atleta sia in prestito non può, a sua volta, consentire all'atleta di tesserarsi, a qualsiasi titolo, con altro associato.

5. E' ammessa, con il prestito, la cessione del contratto di lavoro sportivo a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021.

6. In tutti i casi, il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per l'eventuale durata residua, il contratto di lavoro sportivo con la società concedente il prestito.

7. La Federazione può limitare il numero di atleti che ogni società può tesserare per trasferimento a titolo temporaneo e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età.

8. Il prestito di cui al presente articolo può avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale.

9 - NORMA FINALE E TRANSITORIA

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web federale.

2. I contratti di lavoro sportivo già sottoscritti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento devono essere comunque depositati, con le modalità stabilite nel precedente articolo 3, entro i successivi 30 giorni.

3. In deroga al presente regolamento tali contratti possono non essere conformi ai

contratti tipo federali, fermo restando che la Federazione si riserva la facoltà di segnalare eventuali profili di irregolarità rispetto alla legge o ai principi fondamentali dell'ordinamento federale e che, in tal caso, le parti firmatarie saranno tenute ad apportare i necessari correttivi.

Allegati:

contratto tipo società sportiva – atleta

contratto tipo società sportiva – tecnico

contratto tipo società sportiva – altre figure

(detti contratti sono disponibili nell'applicativo federale all'interno della sezione "bacheca")